

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1980, n. 93.

Concessione di garanzia fidejussoria al Provveditorato al Porto di Venezia.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria al Provveditorato al Porto di Venezia per la contrazione di un mutuo dell'importo massimo di lire 2.000 milioni e per la durata di venti anni, da destinare al ripiano del disavanzo finanziario della gestione aeroportuale accertato al 31 dicembre 1979.

Art. 2

All'onere eventualmente derivante dalla concessione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge, si provvederà, a partire dall'esercizio 1981, con apposito stanziamento al bilancio da quantificare con legge di bilancio alla cui copertura si farà fronte mediante utilizzazione dello stanziamento della categoria VII, titolo 19°, della spesa del bilancio pluriennale 1980-1982.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 novembre 1980

Bernini